

ATTI DI INDIRIZZO*Risoluzione in Commissione:*

La X Commissione,

premesso che:

il processo di liberalizzazione del mercato elettrico, per essere completato, necessita di correzioni legislative ma anche di provvedimenti di carattere più propriamente amministrativo;

con la legge 20 luglio 2001, n. 301, di conversione del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici, si è inteso evitare che tali processi vengano impediti od ostacolati da comportamenti di imprese pubbliche titolari di una posizione dominante nel proprio mercato nazionale;

l'esigenza di scongiurare il pericolo che l'apertura dei mercati crei squilibri di concorrenza per le imprese nei vari Stati membri dell'Unione europea — come testimoniato anche dall'esito dell'indagine conoscitiva svolta dalla Commissione —, a causa degli indebiti benefici di cui potrebbero avvantaggiarsi le imprese che ancora operano in una situazione di monopolio in taluni mercati nazionali, permane tuttora, atteso che le condizioni di asimmetria tra mercati non sono significativamente mutate nel corso dell'ultimo anno;

occorre, in particolare, garantire che il processo di liberalizzazione in atto a livello nazionale nei settori dell'elettricità e del gas possa continuare a svilupparsi nel modo più armonico, celere ed efficace;

il Parlamento, con la legge 9 aprile 2002, n. 55, ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante misure urgenti per

garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, ritenendo che il processo di liberalizzazione sia assicurato anche attraverso un aumento di produzione di energia da conseguire mediante la realizzazione di nuove centrali;

impegna il Governo

a svolgere un'efficace azione di vigilanza al fine di impedire che la *ratio* del decreto-legge n. 192 del 2001, convertito dalla legge n. 301 del 2001, possa essere oggetto di pratiche elusive, con particolare riferimento ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 che disciplinano specificamente la presenza sul mercato italiano di soggetti monopolisti stranieri;

ad assumere, ove necessario, ogni idonea iniziativa, anche di carattere legislativo, per scongiurare il pericolo che, a causa di condotte sostanzialmente elusive della disciplina comunitaria di liberalizzazione, possano determinarsi conseguenze negative sul processo di liberalizzazione che l'Italia, avendo pienamente recepito i contenuti delle direttive europee in materia, sta realizzando nel settore dell'energia;

ad assumere, nell'esame delle richieste di autorizzazione di nuove centrali elettriche, criteri orientati a considerare prioritari i progetti che comprendono misure di compensazione e riequilibrio ambientale, indicazioni certe sull'utilizzo dell'energia elettrica prodotta a benefici delle imprese site nel territorio della medesima provincia, e fidejussioni a garanzia della certezza degli investimenti, anche al fine di superare, attraverso il dialogo tra istituzioni, l'eventuale opposizione degli enti locali rispetto alla realizzazione di nuove centrali.

(7-00130) « Saglia, Gamba, Raisi, Mazzocchi, Airaghi ».

* * *